



**Partners:**

**Franzosini Dr. Pierluigi**

*Commercialista e Revisore legale*

**Sambrotta Rag. Luigi**

*Consulente del lavoro*

Circolare 4/2017-C del 09.10.2017

## L'acquisto di carburante

### Fattura e scheda carburante

Per l'acquisto di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione è fatto divieto, da parte del soggetto cedente, di emettere fattura, tranne che nei confronti dello Stato, enti assimilati e soggetti non residenti e con l'eccezione del gasolio acquistato da autotrasportatori di cose.

Pertanto, per documentare l'acquisto di carburante, i soggetti Iva che possono e vogliono esercitare il diritto alla detrazione devono necessariamente utilizzare una scheda carburante mensile o trimestrale per ogni veicolo impiegato nell'esercizio dell'attività.

Sulla scheda carburante va indicata **la propria intestazione**, completa di **partita Iva**, gli estremi di individuazione del veicolo, ossia **targa o numero di telaio**, nonché il  **mese o trimestre di riferimento**. L'addetto alla distribuzione deve indicare per ciascun rifornimento la **data, il prezzo complessivo comprensivo dell'Iva, la denominazione del distributore e la sua ubicazione**. Deve essere, inoltre, apposta la **firma di convalida, da parte dell'esercente l'impianto** di distribuzione.

Gli esercenti attività d'impresa (esclusi, pertanto, i lavoratori autonomi) devono anche indicare sulla scheda carburante, prima della registrazione, **i chilometri risultanti dal contachilometri alla fine del mese o trimestre di riferimento**, così come disposto dall'articolo 4 del Dpr 444/1997.

<b>La Scheda carburante deve riportare tutti i dati, pena la mancata detrazione dell'iva e l'indeducibilità del costo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dati dell'acquirente (rag. sociale, indirizzo, p.iva, ecc..)</li><li>✓ Dati del veicolo (nome, targa o telaio)</li><li>✓ Data e importo del rifornimento</li><li>✓ Timbro del distributore</li><li>✓ Firma del distributore</li><li>✓ Chilometri a fine mese o trimestre (solo per le imprese, i professionisti non hanno l'obbligo di indicare i chilometri)</li></ul>
---	---

# STUDIO ASSOCIATO FRANZOSINI DR. PIERLUIGI & PARTNERS



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

**Partners:**

**Franzosini Dr. Pierluigi**

*Commercialista e Revisore legale*

**Sambrotta Rag. Luigi**

*Consulente del lavoro*

Se è vero che vige il divieto di emissione della fattura per l'acquisto di carburante per autotrazione, è bene sottolineare, innanzitutto, che ove il carburante stesso sia acquistato per scopi diversi dall'autotrazione come, per esempio, l'alimentazione di motori fissi, l'esercente dell'impianto di distribuzione è tenuto al rilascio della fattura.

Anche in presenza di contratti di netting, basati sulle cosiddette "carte fedeltà", ove si assiste alla conclusione di un contratto di somministrazione direttamente fra la società petrolifera e il cliente finale (inteso, in questo caso, come il soggetto utilizzatore del carburante), nonché a un contestuale contratto di somministrazione tra l'impianto di distribuzione e la società petrolifera ove il primo si impegna, per conto dell'altra parte, a fornire carburante al cliente, vi è l'emissione di fattura. È la società petrolifera, infatti, a emettere fattura nei confronti del proprio cliente "finale" che si è rifornito all'impianto di distribuzione che, a sua volta, emetterà fattura nei confronti della società petrolifera per la cessione di carburante effettuato per suo conto. Anche in questo caso l'Amministrazione finanziaria chiede che vengano indicati i chilometri sulla fattura o sui documenti allegati ad essa.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

*Studio Associato Franzosini*

*Dr. Pierluigi & Partners*